

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.

L'anno **duemilaquattordici** addì **DICIASSETTE** del mese di **LUGLIO** presso la sede municipale. Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito **del 11/07/2014, prot. n°9884**, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco **MARTINI Dott.ssa Morena** e l'assistenza del Segretario Comunale **ZANON Dott. Giuseppe**. Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BATTAGLIN Helga		*
2. CAMPAGNOLO Giorgio	*	
3. GANASSIN Paola	*	
4. GOBBO Loris	*	
5. GUARISE Adriano	*	
6. MARCHIORI Franco	*	
7. MARCON Ezio	*	
8. MARINELLO Ugo	*	
9. MARTINI Morena	*	
10. TREVISAN Gilberto	*	
11. ZONTA MARCO	*	

Presenti N. 10 Assenti N. 1

Il Sindaco, **MARTINI Dott.ssa Morena**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 702 del richiamato art. 1 della Legge n. 147 del 2013 dispone che resta ferma l'applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinato dall'art. 52 del D.Lgs 446 del 1997;
- il comma 703 stabilisce che l'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;

VISTO

- l'art. 52 del D.Lgs 446 del 1997 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 stabilisce che gli enti locali possono deliberare le tariffe e le aliquote di propria competenza, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 28 febbraio 2014 con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013 (G.U. n. 302 del 27/12/2013), con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 (G.U. n. 43 del 21/02/2014) il termine è stato differito al 30 aprile 2014 e con un altro Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 (G.U. n. 99 del 30/04/2014) il termine è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

DATO ATTO che il Regolamento, allegato SUB A) alla presente proposta deliberativa a formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia;

VISTA la comunicazione Prot. 13868 del 21.05.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) allegato SUB A) alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014;
3. Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) anno 2014 stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.04.2014 con la precisazione che i fabbricati rurali sono esclusi dal pagamento di tale imposta per effetto della disposizione contenuta nell'art. 1 comma 708 della Legge n. 147 del 27.12.2013;
4. Di confermare l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) anno 2014 stabilita con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2014;
5. Di trasmettere il Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000:

- ❖ VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

*Il Resp.le Servizio Contabile
e Gestione delle Entrate
f.to Dr. Zanon Giuseppe*

Comune di Rossano Veneto
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

CAPO I La tariffa sui rifiuti

PARTE PRIMA – NORME GENERALI

Art. 1.....	Oggetto del regolamento	5
Art. 2.....	Principi generali	5
Art. 3.....	Ambito Ottimale	5
Art. 4.....	Soggetto Gestore	6

PARTE SECONDA – TARIFFA SUI RIFIUTI

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 5.....	Istituzione della tariffa sui rifiuti	6
Art. 6.....	Competenza nella determinazione delle tariffe	6
Art. 7.....	Piano Finanziario	7

TITOLO II – PRESUPPOSTI E STRUTTURA

Art. 8.....	Presupposto della tariffa	8
Art. 9.....	Ambito di applicazione	8
Art. 10.....	Soggetti passivi	9
Art. 11.....	Esclusioni	9
Art. 12.....	Struttura della tariffa	11
Art. 13.....	Sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso	13
Art. 14.....	Commisurazione della superficie	12
Art. 15.....	Nucleo familiare	13
Art. 16.....	Scuole statali	14
Art. 17.....	Tariffa giornaliera	14
Art. 18.....	Tributo provinciale	14
Art. 19.....	Produzione di rifiuti particolare	15
Art. 20.....	Riduzioni deliberate dal Comune	15
Art. 21.....	Agevolazioni e riduzioni	15

TITOLO III – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE

Art. 22.....	Obbligo della comunicazione	17
Art. 23.....	Autocertificazione o Dichiarazione sostitutiva	17
Art. 24.....	Collaborazione degli uffici comunali e tutela della riservatezza	17
Art. 25.....	Riscossione ordinaria	18
Art. 26.....	Interessi	18
Art. 27....	Contestazione di addebito, riscossione coattiva e provvedimenti conseguenti	18
Art. 28.....	Transazione di crediti	18
Art. 29.....	Rimborsi	19

PARTE TERZA – SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 30.....	Oggetto del servizio	20
Art. 31.....	Principi generali nella gestione dei servizi di igiene ambientale	20
Art. 32.....	Pianificazione	20
Art. 33.....	Ordinanze contingibili ed urgenti	21

TITOLO II – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Art. 34	Classificazione dei rifiuti urbani	21
Art. 35	Rifiuti assimilati e criteri di assimilazione	21
Art. 36	Gestione delle frazioni di rifiuto	22
Art. 37	Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani	22
Art. 38	Attrezzature per la raccolta e viabilità	22
Art. 39	Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta	23
Art. 40	Autocompostaggio	24
Art. 41	Centro di raccolta	24
Art. 42	Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto	25
Art. 43	Destinazione dei rifiuti raccolti	25
Art. 44	Associazioni di volontariato	25
Art. 45	Campagne di sensibilizzazione ed informazione	26
Art. 46	Spazzamento	26
Art. 47	Cestini stradali	26
Art. 48	Raccolta dei rifiuti abbandonati	26
Art. 49	Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche	26
Art. 50	Aree di sosta nomadi	27
Art. 51	Gestione dei rifiuti cimiteriali	27
Art. 52	Obblighi e divieti	27

PARTE QUARTA: ACCERTAMENTI, SANZIONI, CONTENZIOSO DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

TITOLO I – ACCERTAMENTI SANZIONI E CONTENZIOSO.....

Art. 53	Controlli ed accertamenti	30
Art. 54	Poteri del Gestore nell'attività di controllo	30
Art. 55	Sanzioni	31
Art. 56	Recupero spese	31
Art. 57	Autotutela	32
Art. 58	Gestione del servizio di derattizzazione e disinfestazione	32
Art. 59	Servizi di igiene ambientale diversi dal servizio rifiuti	32
Art. 60	Pulizia di fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni inedificabili	33
Art. 61	Aree pubbliche occupate da terzi	33
Art. 62	Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	33
Art. 63	Norme transitorie	33

CAPO II L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 64	Presupposto dell'imposta municipale propria	35
Art. 65	Assimilazione all'abitazione principale	35
Art. 66	Pertinenze dell'abitazione principale	35
Art. 67	Riserva di gettito dell'imposta municipale propria a favore dello Stato	36

CAPO III IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 68	Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili	37
Art. 69	Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili	37

Art. 70	Percentuale di ripartizione	37
Art. 71	Periodicità e versamenti del tributo per i servizi indivisibili	37

CAPO IV DISCIPLINA COMUNE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 72	Scadenza del versamento e arrotondamento	39
Art. 73	Fabbricati inagibili o inabitabili	39
Art. 74	Determinazione dei valori della areefabbricabili	40
Art. 75	Versamenti effettuati da un contitolare	40
Art. 76	Attività di accertamento dell'imposta	40
Art. 77	Interessi	41
Art. 78	Accertamento con adesione	41
Art. 79	Rimborso e compensazioni	41
Art. 80	Versamenti minimi	41
Art. 81	Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	42
Art. 82	Riscossione coattiva	42
Art. 83	Funzionario responsabile del tributo	42
Art. 84	Contenzioso	42
Art. 85	Entrata in vigore	42
ALLEGATO A		43
ALLEGATO B		44

Capo I
La tariffa sui rifiuti

PARTE PRIMA – NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. *Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dal comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nel territorio del Comune di Rossano Veneto nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.*
2. *Il Regolamento è suddiviso in quattro Capi. Il primo disciplina i principi generali e contiene le disposizioni attinenti alla gestione dei rifiuti urbani e più in generale la gestione dei servizi di igiene ambientale erogati nel territorio del Comune di Rossano Veneto, a sua volta suddiviso in parti:*
 - *nella parte prima, le norme generali;*
 - *nella parte seconda istituisce e disciplina la "Tariffa corrispettiva sui rifiuti" ai sensi del comma 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.);*
 - *nella parte terza, le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, e le altre disposizioni di cui all'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, e le disposizioni e obblighi generali riguardanti l'igiene del territorio;*
 - *nella parte quarta le norme sanzionatorie transitorie e generali*

Il secondo Capo disciplina l'imposta municipale propria.

Il terzo Capo disciplina il tributo per i servizi indivisibili ed il quarto Capo disciplina gli aspetti comuni tra l'imposta municipale propria ed il tributo per i servizi indivisibili.

Articolo 2

Principi generali

1. *La gestione dei rifiuti urbani si conforma ai principi di cui al DPCM 27/01/1994. In particolare, la gestione si ispira al principio di uguaglianza, garantisce parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato, si ispira a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, garantisce un'erogazione continua, regolare e priva di interruzioni e garantisce la partecipazione e l'accesso degli utenti.*
2. *La gestione dei rifiuti urbani si conforma inoltre ai principi e alle finalità di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e della normativa comunitaria di riferimento ed in particolare i principi di protezione dell'ambiente, di precauzione, prevenzione, proporzionalità e responsabilizzazione.*
3. *La gestione è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.*
4. *Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e relative norme attuative, nonché la normativa ambientale nazionale e regionale di tempo in tempo vigente.*

Articolo 3

Ambito Ottimale

1. *Ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani è organizzata in ambiti territoriali ottimali. Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012 l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale. La Giunta regionale approva i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito.*

Articolo 4

Soggetto Gestore

1. *La gestione integrata dei rifiuti è affidata al soggetto Gestore (di seguito "Gestore"), con il quale il Comune di Rossano Veneto ha sottoscritto apposito contratto di servizi in data 09/04/2008.*
2. *Tra le funzioni del Gestore rientrano le seguenti:*
 - *gestione della tariffa di cui al comma 668 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. comprendente l'aggiornamento e implementazione della banca dati delle utenze, il recupero dei mancati pagamenti, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa e del servizio di front-office all'utenza;*

- espletamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti e delle funzioni connesse.
3. Gli uffici Comunali sono tenuti a collaborare con il Gestore al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all'intera attività di gestione dei rifiuti urbani. Le forme ed i modi di cooperazione tra Comune e Gestore sono definiti nel contratto di servizi stesso.

PARTE SECONDA – TARIFFA SUI RIFIUTI

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 5

Istituzione della tariffa sui rifiuti

1. La "tariffa sui rifiuti" è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. La "tariffa sui rifiuti" è individuata ai sensi del comma 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. e ha natura di corrispettivo.
3. Nella commisurazione della tariffa si può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La determinazione della tariffa, in quanto corrispettivo, deve garantire il sinallagma contrattuale tra il servizio reso e l'entità del prelievo, in particolare attraverso l'attuazione di sistemi di misurazione e commisurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico così come definiti dall'articolo 13 del presente regolamento.
5. La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 6

Competenza nella determinazione delle tariffe

1. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 3 bis del DL 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.
2. In via transitoria e fino all'effettivo subentro dei Consigli di Bacino di cui alla LR n.52/2012 le tariffe sono approvate dal Comune secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Il Comune trasmette al Gestore entro il 31 ottobre di ogni anno eventuali richieste di modifica dei servizi erogati rispetto alle modalità vigenti.
4. Il Gestore redige e trasmette al Comune, con congruo anticipo rispetto al termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione di ogni anno, lo schema di Piano Finanziario per l'anno successivo corredato dall'articolazione tariffaria nel rispetto dei criteri indicati dal DPR 158/99. Il Comune approva il documento.
5. Le tariffe sono determinate dal Comune in conformità al Piano Finanziario per ogni anno solare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di mancata deliberazione entro il termine indicato, si applicano le tariffe dell'anno precedente.

Articolo 7

Piano Finanziario

1. La misura tariffaria della Tariffa sui rifiuti è determinata sulla base del Piano Finanziario annualmente predisposto dal Gestore con le tempistiche indicate nell'articolo precedente.
2. I costi complessivi dell'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.36/2003 sono indicati nel Piano Finanziario e sono raggruppati nelle seguenti categorie:
 1. costi di raccolta differenziata (CRD);

2. costi di raccolta indifferenziata (CRT);
3. costi di spazzamento e lavaggio delle strade (CSL);
4. altri costi (AC);
5. costi di trattamento e riciclo (CTR);
6. costi smaltimento (CTS).
7. costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso e costi generali di gestione (CARC e CGG);
8. costi comuni diversi (CCD);
9. costi di ammortamento (AMMn);
10. accantonamenti (tra cui i crediti non riscossi ACCn);
11. remunerazione del capitale investito (Rn);
12. Oneri fiscali.

I ricavi derivanti dalla cessione dei rifiuti riciclabili al sistema CONAI e dalla vendita di materiali sono posti in riduzione dei costi.

Tra i costi sono inserite anche le somme stimate delle riduzioni previste dal presente regolamento.

3. *La misura tariffaria massima relativa all'anno n viene determinata, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, secondo la seguente formula*

$$\sum T_n = \sum T_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + S_n$$

Dove:

- $\sum T_n$ = totale delle entrate tariffarie di riferimento
- $\sum T_{n-1}$ = totale delle entrate tariffarie dell'anno precedente a quello di riferimento
- IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento;
- X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento;
- S_n = scostamenti relativi all'anno di riferimento rispetto all'anno precedente.

4. *Al fine di garantire la copertura integrale dei costi il Piano Finanziario dovrà tenere conto degli scostamenti (S) per l'anno di riferimento rispetto all'anno precedente, dovuti a sostanziali modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a modifiche dei prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi e darne motivata giustificazione.*
5. *Scostamenti di costi e ricavi per l'anno di riferimento rispetto all'anno precedente, diversi da quelli individuati ai sensi del precedente comma, potranno essere inclusi nel Piano Finanziario solo se adeguatamente motivati e documentati dal Gestore.*

TITOLO II – PRESUPPOSTI E STRUTTURA

Articolo 8

Presupposto della tariffa

1. *La tariffa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nel territorio comunale.*
2. *Sono escluse dalla tariffa:*
 - *le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative;*
 - *le aree comuni condominiali di cui all'art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.*
3. *In caso di immobili la cui superficie ricada in più comuni, la tariffa si considera dovuta in relazione al Comune nel cui territorio la superficie insiste in maniera prevalente. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal pagamento della tariffa.*
4. *In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tariffa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.*

5. *La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati in modo continuativo, sempre che siano suscettibili di produrre rifiuti, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.*
6. *La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.*
7. *L'utilizzazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani è obbligatoria anche in caso di produzione di rifiuto urbano assimilato. In caso di mancata erogazione del servizio da parte del Gestore sono previste specifiche riduzioni tariffarie.*

Articolo 9

Ambito di applicazione

1. *La tariffa si applica in tutto il territorio Comunale. L'articolazione tariffaria può prevedere delle riduzioni o maggiorazioni a singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con modalità peculiari rispetto allo standard che caratterizza il resto del territorio.*
2. *In particolare nelle zone in cui non è effettuata la raccolta è dovuta una riduzione della tariffa uguale o superiore al 60% dell'importo totale, in funzione della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.*

Articolo 10

Soggetti passivi

1. *La tariffa corrispettivo è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte soggette a tariffa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.*
2. *In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa corrispettivo è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.*
3. *Salvo diversa dimostrazione, si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, l'intestatario della scheda di famiglia presso l'anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.*
4. *Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo, individuati in via presuntiva, nel caso di utenza domestica, in tutti coloro che risultano-residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagrafiche.*
5. *Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.*
6. *Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all'assunzione degli obblighi tariffari non sono opponibili al Gestore.*

Articolo 11

Esclusioni

1. *Non sono assoggettabili alla tariffa i locali e le aree o parti di essi, purché ben delimitati, che non sono suscettibili di produrre rifiuto urbano per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive e permanenti condizioni di mancato utilizzo. In ogni caso sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*
2. *In particolare, si presumono non assoggettabili:*
 - *le unità immobiliari ad uso abitativo prive di mobili e suppellettili e prive di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;*
 - *le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole;*

- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, se i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;
 - le unità immobiliari adibite a culto in senso stretto;
 - le unità immobiliari non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni;
 - le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - le unità immobiliari impraticabili o in abbandono, non soggette a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.
3. Inoltre, si presumono non assoggettabili le porzioni di unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:
- aree comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non siano adibite di fatto ad uso esclusivo di un condomino;
 - locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - parti di impianti sportivi e palestre riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoio, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - locali aventi altezza media inferiore a m. 1.70;
 - aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni compresi porticati, balconi, poggiali e simili;
 - intere aree o porzioni di esse se delimitate da attrezzature specifiche o beni mobili a cui può essere attribuita una produzione esclusiva e continuativa di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
4. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio.
5. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ma non sia obiettivamente possibile delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano è prevista una riduzione della superficie assoggettabile alla tariffa sui rifiuti.
6. La riduzione di cui al comma precedente è calcolata rapportando il quantitativo di rifiuti speciali non assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a trattamento (mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua tale attività) alla quantità totale di rifiuto speciale non assimilato e assimilato prodotto. La quantità di rifiuto assimilato prodotto viene determinata attraverso misurazioni puntuali, stime di conferimento anche volumetriche o in assenza utilizzando la quantità presunta calcolata moltiplicando l'indice specifico di produzione individuato per il calcolo della tariffa della categoria di appartenenza dell'utenza non domestica e la superficie complessiva della stessa al netto di eventuali porzioni non assoggettabili.
7. Le circostanze di esclusione devono essere indicate al momento della stipula della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o di sue variazioni ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali ed aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo sarà applicata la tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
9. Non sono assoggettabili alla tariffa i locali di proprietà del comunale e dallo stesso utilizzati.

Articolo 12

Struttura della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le

opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

- 2. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003.*
- 3. Nella tariffa fissa può essere individuata una "quota base" rapportata ai costi collettivi del servizio, quali i CSL, i CARC ed altre voci di costo i cui benefici non siano esclusivamente riconducibili alle utenze usufruenti gli specifici servizi di raccolta e trattamento, quantificate nel piano finanziario dei costi. La tariffa fissa destinata a copertura della quota base è sempre dovuta da tutte le utenze.*
- 4. In particolare la tariffa variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito dalla singola utenza (domestica e non domestica) e/o al servizio effettivamente reso alla medesima attraverso sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, così come definiti all'articolo 13 del presente regolamento.*
- 5. La tariffa variabile è suddivisa in due diverse componenti, entrambe rispondenti ai criteri di cui al precedente comma 4:*
 - a) Tariffa variabile base, commisurata al costo effettivo del servizio base reso alla singola utenza, così come definito nell'ambito del Piano Economico Finanziario di ciascun comune;*
 - b) Tariffa variabile puntuale, commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati che eccedono quelli ricompresi nel servizio base di cui al punto precedente;*
- 6. Ai fini della determinazione tariffaria sono individuate due macrocategorie d'utenza principali: utenze domestiche e utenze non domestiche. La macrocategoria utenze domestiche è suddivisa in categorie secondo il numero di componenti del nucleo familiare; la macrocategoria delle utenze non domestiche è suddivisa in categorie secondo la tipologia di attività svolta.*
- 7. Il Comune in sede di definizione dell'articolazione tariffaria assicura le agevolazioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche attraverso la redistribuzione di una quota dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero o al riciclo. Tali riduzioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 658 della L 147/2013 e s.m.i.*
- 8. Il Comune in accordo con il Gestore, può attivare alcuni servizi che, seppure predisposti a favore di tutti i produttori di rifiuti urbani, sono svolti solo nei confronti delle utenze richiedenti. In sede di approvazione delle tariffe potrà essere individuato per questi servizi un addebito specifico, stabilito in relazione ai costi del servizio.*
- 9. In nessun caso servizi su richiesta erogati nei confronti di specifiche aziende debbono andare a detrimento del complessivo servizio pubblico, nel caso esse comportino un aggravio del costo del servizio rispetto alla situazione nella quale all'utenza interessata sia erogato solo il servizio ordinario di raccolta (servizio base) il differenziale di costo sarà integralmente sostenuto dall'utenza medesima.*

Articolo 13

Sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso

- 1. Ai sensi del comma 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. sono definiti "sistemi di misurazione puntuale" i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati che consentono di associare ad ogni singola utenza la quantità di rifiuti urbani dalla stessa conferiti espressa in unità di peso (kg).*
- 2. La misurazione della quantità di rifiuti prodotti, quindi l'espressione della stessa in peso, è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all'utenza. La misurazione in fase di conferimento potrà avvenire anche mediante rilevazione del dato volumetrico, che deve poi essere razionalmente e fondatamente tradotto in unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione (pesi specifici medi apparenti).*
- 3. La misurazione della quantità può essere effettuata su una o più frazioni che compongono il rifiuto urbano, come usualmente suddivise nell'organizzazione della raccolta. La misurazione della quantità è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio*

effettivamente reso all'utenza, purché nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e al principio Europeo "chi inquina paga". Devono essere evitate la misurazione di frazioni o specifici flussi i cui costi di gestione siano poco significativi e/o non presentino diretta correlazione con i costi totali effettivamente sostenuti. A tale scopo deve essere seguito il criterio della significatività dei costi medesimi e/o quello della loro diretta correlazione rispetto all'ammontare complessivo del Piano Finanziario.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle utenze alle quali viene reso un servizio individuale. Per motivi logistici, organizzativi o comunque per il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia il servizio può venire reso con attrezzature di conferimento e misurazione utilizzate da gruppi ristretti di utenze.
5. Rientrano tra i sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso:
 - raccolta domiciliare con assegnazione e misurazione dei volumi di contenitori o sacchi di volumetria nota, conferiti al circuito di raccolta eseguito secondo frequenze definite;
 - raccolta presso strutture a conferimento collettivo con misurazione della volumetria o del peso di ciascun conferimento e/o possibilità di contabilizzare gli svuotamenti ed associarli alla singola utenza (press container con controllo degli accessi; cassonetti con sistemi di accesso controllato,...);
 - altri sistemi di misurazione dei servizi resi che consentano la commisurazione degli stessi all'effettivo livello di servizio erogato a ciascuna utenza.

Articolo 14

Commisurazione della superficie

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 645 e 647 dell'art. 1 della L n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Per le altre unità immobiliari a destinazione non ordinaria la superficie assoggettabile alla tariffa è quella calpestabile.
2. Per l'applicazione della tariffa possono considerarsi valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fermi restando i presupposti di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.
4. In caso di variazioni o modifiche che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti alla contestuale dichiarazione, per l'immobile in oggetto:
 - a. della superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;
 - b. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale possibilmente allegando visura e planimetria aggiornate. Nella dichiarazione dovranno obbligatoriamente venire indicati anche il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esiste.
5. La superficie calpestabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri. La superficie delle aree scoperte viene misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. Per il calcolo della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
6. Per le utenze non domestiche, l'attribuzione della categoria di attività è fatta di norma con riguardo alla destinazione funzionale complessiva dell'unità e non alla destinazione delle singole aree e locali.
7. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari. La superficie è suddivisa attribuendo all'utenza non domestica i locali abitualmente, anche se non esclusivamente, a tal scopo adibiti e all'utenza domestica i locali rimanenti.
8. Nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazioni civica, interna ed

esterna, del Comune, secondo modalità di interscambio definite da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

9. Nell'impossibilità di disporre delle superfici imponibili, si applicano le presunzioni di cui agli articoli 2727-2729 del Codice civile, salvo conguaglio sugli importi determinati in via definitiva.

Articolo 15

Nucleo familiare

1. Nel caso di persone non iscritte all'anagrafe comunale, ma stabilmente conviventi con un nucleo familiare iscritto, è fatto l'obbligo di dichiararne l'esistenza al momento della stipula della comunicazione obbligatoria o ai fini della modifica dello stesso, entro 30 giorni dalla modifica del numero di conviventi.
2. Su dichiarazione dell'intestatario della comunicazione obbligatoria, purché adeguatamente documentata, una persona iscritta all'anagrafe comunale di fatto però domiciliato in modo stabile altrove, è esclusa dal computo del nucleo familiare soltanto nei casi sotto elencati:
 - cause di forza maggiore (lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria, etc.);
 - domicilio all'estero, anche senza iscrizione all'AIRE;
3. In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali (uso foresteria) e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, si applica la tariffa prevista per un numero di occupanti pari alla media delle utenze domestiche dell'ambito del Comune arrotondata all'unità superiore.
4. Per le utenze domestiche anagraficamente residenti, il numero dei componenti del nucleo familiare è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza. Sono fatte salve le variazioni che intervengono in corso d'anno, se registrate presso l'ufficio anagrafe, con decorrenza dal giorno di variazione registrato.
5. Inoltre, la determinazione del nucleo familiare avviene con le seguenti modalità:
 - 1) Alle utenze domestiche non iscritte all'anagrafe comunale ma che di fatto occupano i locali, è attribuito il numero dei componenti desunto dalla comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio. In assenza di detta comunicazione obbligatoria è attribuito un numero di componenti presuntivo pari alla media delle utenze domestiche dell'ambito del Comune arrotondata all'unità superiore;
 - 2) Per le utenze domestiche per le quali i locali risultino occupati per periodi non superiori a sei mesi anche non consecutivi nel corso dello stesso anno solare (uso stagionale) si applica la tariffa prevista per un numero di occupanti pari al 50% dei componenti desunto dalla comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio. In assenza di detta comunicazione obbligatoria è attribuito un numero di componenti presuntivo pari al 50% della media delle utenze domestiche dell'ambito del Comune, arrotondata all'unità superiore;
 - 3) Le utenze domestiche sono soggette al pagamento della sola quota fissa stabilita per le famiglie di un componente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - o immobili predisposti ad uso abitativo, ma permanentemente non occupati o comunque occupati per meno di 30 giorni annui anche non consecutivi;
 - o numero di svuotamenti annui uguale o inferiore a 2 nel caso in cui siano attivi sistemi di misurazione degli svuotamenti del secco residuo con contenitori di volumetria pari a 120 lt. o con accesso a strutture multiutenza (press-container) per pari volumetria.

Articolo 16

Scuole statali

1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Articolo 17

Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di asporto dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per occupazioni o conduzioni di impianti sportivi o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali di tipo occasionale, viene istituita una specifica tariffa rapportata ai giorni di occupazione.

2. *E' considerata occupazione temporanea l'occupazione pari o inferiore a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare.*
3. *Per i banchi di mercato con concessione ordinaria la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento, da determinarsi nella delibera tariffaria, in conformità con quanto previsto dall'Art. 13 del presente regolamento.*
4. *Per le occupazioni temporanee di aree pubbliche da parte di attrazioni, giostre, roulotte, caravan o simili in occasione di sagre e fiere e per le occupazioni di aree pubbliche da parte di banchi di mercato senza concessione ordinaria giornaliera, viene fissata annualmente una tariffa calcolata sulla base dei giorni di permanenza e delle tipologie di attrazione.*

Articolo 18

Tributo provinciale

1. *Ai sensi del comma 666 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.*
2. *Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla "tariffa sui rifiuti", è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della stessa tariffa sui rifiuti.*
3. *Spetta al soggetto Gestore riversare le somme di competenza della Provincia, trattenendo il compenso previsto dalla normativa vigente ed attualmente pari allo 0,30%.*

Articolo 19

Produzione di rifiuti particolare

1. *Per produzioni di rifiuti urbani peculiari per frequenza, quantità, qualità o non disciplinate altrimenti nel presente regolamento, il servizio è effettuato sulla base di specifici contratti tra il produttore e il Gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.*
2. *Il corrispettivo è determinato in analogia con le tariffe in vigore e commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal Gestore, attraverso sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti.*
3. *In mancanza di contratto scritto il Gestore applica e riscuote il corrispettivo secondo i criteri indicati al comma precedente, ove il servizio sia comunque effettuato.*
4. *Nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente e per un periodo inferiore a 215 giorni annui, anche non consecutivi, la quota variabile base di cui alla lettera a), comma 5 dell'articolo 12 del presente regolamento, sarà ridotta, secondo criteri di proporzionalità, rapportando i giorni di utilizzo effettivo su base annua. La riduzione non potrà superare il 30% del valore totale della tariffa.*
5. *Gli immobili su cui si esercita un'attività economica o istituzionale, comunque predisposti all'uso, ma in cui, in via permanente non viene esercitata l'attività, sono soggetti al pagamento della sola quota fissa "base" di cui all'articolo 12 comma 3 nel caso in cui questa sia stata deliberata o sulla quota fissa negli altri casi.*
6. *Ai fini della commisurazione del prelievo ai costi del servizio effettivamente reso, su presentazione di apposita istanza da far pervenire per iscritto al Gestore da parte dell'utenza entro i termini previsti dal regolamento, è previsto un adeguamento fino all'80% della quota variabile base di cui alla lettera a), comma 5 dell'articolo 12 del presente regolamento. Tale adeguamento verrà riconosciuto qualora il richiedente dichiari di produrre un quantitativo di rifiuti inferiore al 35% della quantità presuntiva derivante dal calcolo previsto dal metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999 (Kd X superficie). L'utente dovrà presentare una richiesta secondo le modalità previste dalle norme attuative e dal regolamento integrato attestante la propria produzione di rifiuti. Al fine di concedere e/o confermare l'adeguamento richiesto il Gestore ha la facoltà di verificare quanto sottoscritto dall'utente mediante verifiche e sopralluoghi specifici o altri riscontri.*

Articolo 20

Riduzioni deliberate dal Comune

1. *Il Comune, ai sensi dell'art.1 comma 660 della L n. 147/2013, può deliberare, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dal presente regolamento.*

2. *Il Comune deve comunicare al Gestore entro il 30 gennaio di ogni anno, ovvero in corso d'anno prima dell'emissione della fatturazione, i nominativi ovvero i criteri di individuazione degli utenti ai quali intende sostituirsi.*

Articolo 21

Agevolazioni e riduzioni

1. *La tariffa corrispettiva non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante presentazione del formulario rilasciato dal soggetto responsabile dell'attività di recupero dei rifiuti stessi (avvio a recupero).*
2. *La riduzione di cui al comma precedente non si applica alla tariffa variabile puntuale di cui all'12 comma 5 lettera b) in quanto assorbita dal meccanismo di commisurazione ai costi effettivi del servizio.*
3. *La riduzione è applicata dal Gestore alla restante parte della tariffa ad eccezione della tariffa fissa "base" di cui all'0 comma 3 nel caso in cui questa sia stata deliberata o sulla quota variabile negli altri casi, sulla base della quantità annua del rifiuto assimilato destinato effettivamente a recupero rapportata al rifiuto effettivamente o presuntivamente conferito a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione.*
4. *Le utenze non domestiche che avviano a recupero l'intera produzione di rifiuti assimilati presso soggetti diversi dal gestore, sono assoggettate esclusivamente al pagamento della quota fissa "base" della tariffa nel caso in cui questa sia stata deliberata o sulla quota fissa negli altri casi.*
5. *Le modalità di calcolo della riduzione per avvio a recupero parziale sono definite dalla delibera tariffaria.*
6. *La documentazione comprovante l'avvio al recupero va presentata annualmente a consuntivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di debenza della tariffa. Nei casi di cui al presente comma non si applica quanto previsto dall'9 comma 2 del presente regolamento.*
7. *In caso di mancato svolgimento del servizio, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che determinino una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, alle utenze coinvolte è riconosciuta una riduzione della tariffa pari all'80% del totale, rapportato al periodo di interruzione del servizio.*
8. *Nel caso in cui le unità abitative adibite a civile abitazione e di norma stabilmente occupate (ovvero per non meno di sei mesi anche non consecutivi) siano temporaneamente chiuse o l'uso sia sospeso per un periodo prolungato (di almeno 30 giorni consecutivi) viene riconosciuta, fatta salva la presentazione di adeguata comunicazione, una riduzione calcolata sulla quota variabile base della tariffa di cui alla lettera a), comma 5 dell'Art. 12 rapportata al periodo di non utilizzo dei locali e al numero dei componenti il nucleo familiare che abbiano effettivamente sospeso l'uso prendendo come base le tariffe approvate. La riduzione non potrà superare il 30% del valore totale della tariffa.*
9. *Per le utenze che mettano in atto azioni di prevenzione e riduzione della produzioni di rifiuti urbani ed assimilati conferiti al Gestore può venire prevista una riduzioni della tariffa proporzionale alla stima della quantità di rifiuti non prodotti. Entità e modalità di calcolo di tale eventuale riduzione andranno definite in delibera tariffaria.*
10. *Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento, le riduzioni tariffarie sono riconosciute solamente su richiesta della parte interessata ed operano a decorrere dalla data della richiesta, o dalla data di decorrenza dell'obbligo tariffario se fatte contestualmente alla stipula della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio.*
11. *Le domande incomplete non producono effetto fino ad avvenuta integrazione di tutti i dati necessari.*
12. *Le riduzioni di cui ai precedenti commi operano sulla tariffa determinata sulla base dell'intera superficie imponibile così come definita in base agli articolo 8, 11 e 14 del presente regolamento.*

TITOLO III – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE

Articolo 22

Obbligo della comunicazione

1. *Ai fini della fruizione del servizio è fatto obbligo all'utente di presentare apposita comunicazione contenente i dati necessari alla determinazione del rapporto obbligatorio.*
2. *La comunicazione non idonea a identificare il soggetto dichiarante, il proprietario dell'immobile o gli estremi dell'utenza, o i dati che determinano l'ammontare della tariffa o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al DPR 445/2000, è nulla. In caso di comunicazione incompleta, l'obbligo di presentazione si intende assolto fermo restando l'imputabilità al dichiarante delle conseguenze derivanti dai dati mancanti o infedeli.*
3. *La comunicazione obbligatoria va presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento e produce effetto fino a nuova comunicazione o accertamento.*
4. *Le comunicazioni dovranno essere effettuate presso gli sportelli del Gestore secondo le istruzioni previste dal contratto di servizio, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Gestore, da compilare in ogni loro parte, o con autocertificazione in carta libera contenenti tutti i dati richiesti nel corrispondente modello.*
5. *Salvo quanto diversamente previsto, le dichiarazioni producono effetto a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento denunciato.*
6. *La comunicazione di cessazione produce effetto dalla data di cessazione dell'occupazione o conduzione dichiarata. Quando l'evento viene dichiarato tardivamente la comunicazione di cessazione produce effetto dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri che la cessazione è avvenuta in data antecedente.*

Articolo 23

Autocertificazione o Dichiarazione sostitutiva

1. *Fatti salvi i casi in cui il presente regolamento richiede idonea o specifica documentazione, ogni dichiarazione contenente dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo i requisiti previsti nel DPR 445/2000. Tuttavia non è ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allo scopo di dare prova di un fatto passato o comunque ogni qualvolta la veridicità del dichiarato non sia oggettivamente riscontrabile da parte del Gestore.*

Articolo 24

Collaborazione degli uffici comunali e tutela della riservatezza

1. *Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree, sono tenuti a comunicare all'utente l'obbligo di provvedere alla dichiarazione nel termine stabilito.*
2. *Gli uffici comunali sono tenuti a comunicare al Gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del Gestore stesso.*
3. *Ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 196/2003, è autorizzata a favore del Gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. Il Gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dal D.Lgs. 196/2003.*

Articolo 25

Riscossione ordinaria

1. *L'applicazione e riscossione della tariffa avviene a cura del soggetto Gestore nelle forme consentite dalla normativa vigente.*
2. *Per ogni annualità di servizio fatturata viene predisposto un numero minimo di due rate a scadenza semestrale, di norma emesse contestualmente per semplificare gli adempimenti degli utenti.*
3. *Il Comune può concordare con il Gestore variazioni delle scadenze e del numero di rate rispetto a quanto stabilito dal precedente comma.*
4. *Il termine per il pagamento non può essere inferiore a 20 giorni dall'emissione della fattura, tranne nei casi di rischio di insolvenza o di frode.*

5. *Non vengono emesse bollette di importo totale inferiore a euro 12,00. La rinuncia all'emissione non comporta in alcun modo né estinzione del credito né rinuncia allo stesso.*
6. *Le somme a debito o a credito maturate dai prelievi tariffari in vigore fino al 31.12.2013 possono essere applicate direttamente dal gestore ai fini della compensazione con le somme dovute a titolo di tariffa corrispettivo.*

Articolo 26

Interessi

1. *In caso di pagamento in ritardo rispetto alla scadenza, il Gestore addebita gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile incrementati di due punti percentuali. Gli interessi vengono di norma addebitati nella prima fattura utile.*
2. *Alle situazioni debitorie/creditorie legate al regime di prelievo attivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano gli interessi sopra definiti.*

Articolo 27

Contestazione di addebito, riscossione coattiva e provvedimenti conseguenti

1. *Qualora il soggetto passivo non provveda al pagamento della tariffa entro i termini previsti, il Gestore notifica una contestazione di addebito.*
2. *Qualora l'atto di messa in mora e le modalità procedurali applicate dal Gestore non risolvano la posizione debitoria, il Gestore provvede alla riscossione coattiva mediante forme di recupero giudiziale e stragiudiziale.*
3. *In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, il Gestore può inoltre, previa diffida e congruo preavviso, sospendere la fornitura dei servizi aggiuntivi o integrativi o comunque eccedenti il servizio base, senza creare rischi o pericoli per l'uomo o l'ambiente salvaguardando l'igiene e la pulizia del territorio. L'intero servizio sarà ripristinato dopo che l'utente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute e delle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese.*

Articolo 28

Transazione di crediti

1. *Il Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.*

Articolo 29

Rimborsi

1. *L'utente può richiedere al Gestore, con atto scritto motivato e idoneamente documentato, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.*
2. *Il rimborso può essere riconosciuto, a discrezione del Gestore e per somme di scarsa rilevanza, tramite compensazione nella prima fattura utile. Nell'impossibilità di compensazione in bolletta, non si procede a rimborso se l'importo complessivo risulta inferiore a Euro 12,00.*

PARTE TERZA – SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 30

Oggetto del servizio

- 1. I servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani sono gestiti ai sensi dell'art. 198 e 200 del D.Lgs. 152/2006.*
- 2. Le utenze che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, hanno l'obbligo di provvedere direttamente o per mezzo di ditte autorizzate alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di tali rifiuti, provvedendo ai relativi adempimenti previsti dalla normativa. Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati può essere fatto anche al soggetto Gestore del servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 188 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 152/2006. Il relativo addebito ha natura di corrispettivo di diritto privato e non rientra nella tariffa di cui alla parte seconda del presente regolamento.*
- 3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene, di polizia urbana, dei servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti.*

Articolo 31

Principi generali nella gestione dei servizi di igiene ambientale

- 1. La gestione dei servizi di igiene ambientale si attiene ai seguenti principi:*
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli ed evitare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;*
 - garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, fermo restando che gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni cimiteriali saranno inclusi nell'appalto del servizio di gestione, custodia e manutenzione del cimitero comunale;*
 - ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*
 - diminuire la quantità complessiva di rifiuti non recuperabili destinati a smaltimento, riducendone nel contempo la pericolosità;*
 - favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;*
 - incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;*
 - garantire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipologie (frigoriferi, TV, apparecchiature elettroniche, ecc.);*
 - migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali sia obbligatoria od opportuna l'adozione di tecniche di trattamento separate;*
 - contenere i costi in relazione ai benefici derivanti.*

Articolo 32

Pianificazione

- 1. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio, alle diverse categorie di utenza ed alle effettive richieste di erogazione.*
- 2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 9 comma 2 si considera non effettuata la raccolta quando il servizio di raccolta delle principali frazioni di rifiuto viene erogato ad una distanza superiore ai 2 Km in linea d'aria. In caso di distanza inferiore ai 2 km in linea d'aria il Comune può applicare quanto previsto dall'articolo 9 comma 1.*

Articolo 33

Ordinanze contingibili ed urgenti

- 1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.*

TITOLO II – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Articolo 34

Classificazione dei rifiuti urbani

1. *Ai fini del presente regolamento, i rifiuti urbani e assimilati vengono distinti secondo quanto disposto dalle norme vigenti Regionali e Statali. In particolare si fa riferimento all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006.*

Articolo 35

Rifiuti assimilati e criteri di assimilazione

1. *Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi dalla civile abitazione individuati secondo i criteri del presente articolo ai sensi dell'art. 198, comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006.*
2. *In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento statale di cui all'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/2006, sono assimilati per qualità i rifiuti speciali elencati in allegato A al presente regolamento.*
3. *I rifiuti individuati nell'Allegato A sono sempre assimilati ai rifiuti urbani, per quantità, qualora l'utenza presenti una produzione giornaliera complessiva inferiore a 5 t/giorno.*
4. *Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.*
5. *Ai sensi dell'art. 1 comma 649 della L. n. 147/2013 è vietata l'assimilazione dei rifiuti speciali non rispondenti ai criteri di cui ai precedenti commi e sono escluse dal computo della superficie assoggettata a tariffa le aree di produzione su cui si producono esclusivamente le quantità di rifiuto non soggette all'assimilazione, sono altresì esclusi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette aree di produzione.*

6. *Fermo restando il divieto di assimilazione dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste dall'art. 184 – comma 2 del D.Lgs. 152/2006.*

Articolo 36

Gestione delle frazioni di rifiuto

1. *Le modalità specifiche di conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento o trattamento delle diverse tipologie di rifiuto sono definite nelle specifiche schede contenute nel Piano Finanziario.*

Articolo 37

Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. *Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato in tutto il territorio.*
2. *Per particolari esigenze logistiche/operative o di opportunità alcune porzioni del territorio possono essere servite in maniera diversa.*
3. *Il conferimento dei rifiuti in ogni caso deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a separare e ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, e a conferirli secondo le modalità indicate dal presente regolamento. Per quanto non determinato dal regolamento, chiunque conferisca rifiuti deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni del Gestore, il quale, nel rispetto del regolamento e del contratto di servizio, ha il potere di impartire o concordare istruzioni alla generalità delle utenze, o anche a singole utenze o gruppi singolarmente individuati.*
4. *Per alcune frazioni di rifiuto specificamente individuate, il conferimento al servizio di raccolta può essere effettuato presso eventuali Centri comunali di raccolta, secondo quanto previsto al successivo articolo 41.*

Articolo 38

Attrezzature per la raccolta e viabilità

1. *Il Gestore fornisce o, in alternativa, indica alle utenze le attrezzature necessarie al corretto conferimento dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal Piano Finanziario. Ogni utenza è tenuta ad utilizzare esclusivamente le attrezzature della tipologia prevista dal Gestore, il quale è autorizzato ad addebitare all'utente i costi per la fornitura del materiale a meno che gli stessi non siano già inclusi nel Piano*

Finanziario. La cura delle attrezzature fornite è a carico dell'utente salvo diversi accordi con il Gestore. L'utente è, in particolare, tenuto a mantenere puliti e decorosi i contenitori eventualmente in dotazione.

- 2. L'utente, nell'usare il contenitore, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia e deve riconsegnarlo al Gestore nello stato in cui si trovava al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto all'uso ordinario dell'attrezzatura. L'utente si assume ogni responsabilità, anche verso terzi, per l'uso e la detenzione del bene consegnato. Qualora il contenitore stesso fosse smarrito, distrutto o danneggiato in modo irreparabile, per cause non imputabili al Gestore, l'utente verserà al Gestore un importo pari al valore dell'attrezzatura.*
- 3. Nel caso in cui sia previsto il conferimento con sacchi è preferibile l'utilizzo di modelli trasparenti o semitrasparenti.*
- 4. Il servizio viene reso di norma nelle aree pubbliche o ad uso pubblico e, in caso di raccolta porta a porta, il conferimento deve avvenire la sera prima del giorno di raccolta ed in suolo pubblico, in un punto accessibile e con possibilità di manovra ai mezzi della raccolta e visibile anche in condizioni climatiche avverse. Nel caso di richieste di esecuzione dei servizi di asporto su aree, strade o pertinenze private l'esecuzione degli stessi è condizionata a specifici accordi tra utente e Gestore.*
- 5. In ogni caso l'utente, per le frazioni di rifiuto per le quali non è previsto l'utilizzo di contenitori, è tenuto a conferire il rifiuto prodotto non sfuso ed in modo che il peso della singola presa non sia superiore ai 15 kg, così da permettere all'operatore una movimentazione manuale nel rispetto delle prescrizioni del Testo Unico per la Sicurezza.*
- 6. Le operazioni di raccolta dovranno avvenire in condizioni di sicurezza da parte dei mezzi e degli addetti. Nel caso fosse verificata la presenza di una o più delle condizioni di cui al seguente elenco il Gestore provvederà a valutare la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori per lo svolgimento del servizio di raccolta:*
 - a. larghezza della carreggiata inferiore a mt. 2,7;*
 - b. senso unico di marcia;*
 - c. pendenza superiore all'8%;*
 - d. mancanza di protezioni laterali con accesso a scarpate superiori a mt.2;*
 - e. necessità di percorrere a piedi distanze superiori a mt.50 con movimentazione manuale dei carichi;*
 - f. fondo stradale sconnesso.*
- 7. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma precedente rilevasse la non sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori il servizio non verrà reso nelle aree interessate e il Gestore individuerà, in accordo con il Comune, le soluzioni organizzative alternative al normale servizio di raccolta atte a garantire comunque uno standard di qualità adeguato alle utenze coinvolte.*
- 8. La mancata effettuazione del servizio nei casi di cui al precedente comma non dà diritto alla riduzione di cui all'articolo 9 comma 2.*

Articolo 39

Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta

- 1. Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura dei sacchi, o al rovesciamento dei contenitori o in casi simili, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.*
- 2. I mezzi e le attrezzature per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti; devono inoltre rispettare il decoro dei luoghi. I servizi devono in ogni caso venire erogati con modalità tali da contenere il disagio dell'utente nei limiti del possibile.*
- 3. Il Gestore è tenuto a recepire le richieste e le indicazioni delle Amministrazioni competenti in merito al posizionamento su suolo pubblico delle attrezzature per il conferimento e la raccolta dei*

rifiuti. Le eventuali modifiche rispetto alla situazione esistente saranno concordate tra l'Amministrazione ed il Gestore.

4. Quando ciò non costituisca pericolo per l'igiene o per il pubblico decoro, il Gestore può astenersi dal raccogliere il rifiuto, se conferito in modo difforme da quanto previsto dal regolamento. In tal caso il Gestore è tenuto ad informare l'utente del motivo di mancata raccolta.
5. Nel caso in cui un utente subisca ripetuti disservizi dovuti alla mancata raccolta dei rifiuti, purché adeguatamente documentati attraverso le chiamate al Numero Verde o in base ad altri riscontri oggettivi forniti al Gestore, ai fini della corretta commisurazione della tariffa ai sensi dell'articolo 13, l'importo complessivo viene ridefinito attraverso una riduzione commisurata alla durata del disservizio, al numero di mancate raccolte e alla tipologia delle frazioni oggetto del disservizio, nella misura massima del 40% del totale, con riferimento all'anno solare. La richiesta di ridefinizione della tariffa dovrà essere inoltrata entro sei mesi dall'inizio del verificarsi dei disservizi stessi pena la perdita del beneficio.

Articolo 40

Autocompostaggio

1. Viene consentita e favorita la pratica dell'autotrattamento della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Il compostaggio domestico può essere praticato solo ed esclusivamente sulla frazione organica biodegradabile (verde e umido di cucina). Il compostaggio deve avvenire sul terreno adiacente al luogo di produzione del rifiuto organico e di proprietà del soggetto intestatario della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio rifiuti o di altro componente del nucleo familiare o in alternativa di proprietà del condominio. Soluzioni diverse devono essere espressamente autorizzate dal Gestore.
2. Il compostaggio domestico deve essere realizzato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
3. Ai sensi dell'articolo 13 la quota variabile della tariffa di cui al comma 5 lett. a) dell'articolo 12 è ridotta, in misura da determinare nella delibera tariffaria, sulla base della commisurazione agli effettivi minori costi sostenuti dal Gestore, dovuti al minor conferimento di rifiuti organici al servizio di raccolta da parte delle utenze domestiche che praticano l'autocompostaggio.
4. Ai fini della commisurazione della tariffa, le utenze domestiche devono inoltrare al Gestore specifica richiesta nei tempi e modi dallo stesso stabiliti.
5. E' facoltà del Gestore rigettare la richiesta di cui al comma precedente se esistono inidoneità allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.
6. Le abitazioni condominiali possono aderire al compostaggio domestico, a condizione che presentino unitamente alla richiesta di riduzione, anche copia della delibera dell'assemblea condominiale che consente l'attivazione della pratica del compostaggio domestico da parte dell'unità richiedente.

Articolo 41

Centro di raccolta

1. Il Centro di raccolta comunale o intercomunale è un'area presidiata ed allestita connessa e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e, ai sensi della normativa vigente, assimilati, conferiti in maniera differenziata anche attraverso il Gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Il Centro di raccolta è opportunamente recintato e custodito e conforme a quanto previsto dalle norme vigenti ed autorizzazioni, accessibile al pubblico in orari prestabiliti sulla base del contratto di servizi.
3. L'accesso alla struttura è permesso alle utenze domestiche, purché iscritte ed in regola con il pagamento della tariffa. Il Gestore per i quantitativi e/o le frazioni non compresi nel servizio base

può stabilire, per alcuni servizi erogati presso il Centro di raccolta, un addebito commisurato al costo dei servizi stessi.

4. Le diverse tipologie di rifiuto sono conferite in modo differenziato in zone delimitate del Centro di raccolta, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti.
5. Il Centro di raccolta è gestito e controllato da personale autorizzato responsabile della cura, pulizia e ordine della struttura. Il personale è tenuto ad essere presente negli orari di apertura al pubblico, garantendo il controllo degli accessi e l'assistenza alle utenze conferenti. All'interno del Centro di raccolta il Gestore può eseguire attività di cernita e suddivisione del rifiuto conferito, allo scopo di razionalizzare le successive fasi di conferimento.
6. Gli utenti del servizio possono accedere al Centro di raccolta e conferire rifiuti solo negli orari di apertura dello stesso con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.
7. In ogni caso dovranno essere rispettate dagli utenti le indicazioni impartite dal gestore del centro di raccolta per l'accesso ed il conferimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle disposizioni fornite dagli addetti incaricati della guardiania del centro e contenute nel disciplinare di gestione del centro di raccolta, allegato e parte integrante del presente regolamento.

Articolo 42

Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto

1. I soggetti esecutori materiali del servizio di raccolta e trasporto devono essere imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal decreto stesso.
2. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento o alla stazione di trasferta è effettuato con automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, in modo da evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. Gli automezzi possono essere autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato e simili. Gli automezzi devono inoltre essere tenuti in efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati, revisionati, ed a perfetta tenuta, per evitare la dispersione del percolato.
3. Se necessario, il trasporto dei rifiuti può essere fatto con automezzi di modeste dimensioni, anche se privi di apparecchiatura per la compattazione. In tal caso, anche in relazione alla distanza dal centro di conferimento dei rifiuti e per esigenze di ottimizzazione del trasporto, il Gestore, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., può utilizzare uno o più siti, pubblici o privati, nei quali effettuare operazioni di trasbordo.

Articolo 43

Destinazione dei rifiuti raccolti

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani residui conferiti al servizio avviene a cura del Gestore presso l'impianto in esercizio nell'ambito ottimale o altri impianti autorizzati a norma di legge.
2. I rifiuti recuperabili sono destinati ad impianti di recupero e/o selezione individuati dal Gestore. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento di rifiuti riciclabili per i quali sia attivo apposito servizio di raccolta.

Articolo 44

Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro all'interno del territorio comunale possono coadiuvare il Gestore nella raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti. L'attribuzione di tali funzioni è condizionato al rispetto dei requisiti di legge da parte delle associazioni stesse.
2. I rapporti tra le associazioni e il Comune sono regolati da apposite convenzioni, trasmesse per conoscenza al Gestore.

Articolo 45

Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Comune autonomamente o per il tramite del Gestore, ma comunque in accordo con il Gestore, svolge campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini. Con cadenza periodica o all'occorrenza, i cittadini sono informati dei risultati raggiunti, in particolare per quanto riguarda la produzione dei rifiuti e il livello di raccolta differenziata.

Articolo 46

Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato nel Piano Finanziario secondo le effettive necessità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio ad

eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi, la cui pulizia è a carico del concessionario o usuario.

2. All'interno del perimetro definito, lo spazzamento del suolo deve essere eseguito in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi;
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade;
 - e) i percorsi pedonali anche coperti.

Articolo 47
Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, gli uffici comunali competenti individuano il posizionamento dei cestini stradali nel territorio comunale.

Articolo 48
Raccolta dei rifiuti abbandonati

1. Il Gestore è tenuto a raccogliere e trasportare fino all'impianto di trattamento finale i rifiuti che si trovino in stato di abbandono nel territorio comunale, attivandosi d'ufficio o su segnalazione degli utenti o degli uffici comunali, previa la definizione di specifici accordi con le Amministrazione comunale sulle condizioni tecnico - economiche nel caso l'asporto non possa avvenire in concomitanza all'esecuzione del servizio ordinario di raccolta.

Articolo 49
Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati e gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta e/o forniti dal Gestore e comunque previsti dalle modalità di raccolta contenute nel contratto di servizio.
2. Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative di cui al comma precedente su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a dare preavviso agli uffici preposti allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di permettere l'organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti. Allo stesso fine, gli uffici Comunali che sono in possesso di informazioni utili circa lo svolgimento delle medesime iniziative devono trasmetterle al Gestore con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento.
3. Il Gestore può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Articolo 50
Aree di sosta nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti. Gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Articolo 51
Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del precedente Art. 34 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere:
 - confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";

- depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
 - avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.
4. Le attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera b) vengono eseguite esclusivamente dal personale della ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali. Il trasporto deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

Articolo 52 **Obblighi e divieti**

1. La responsabilità del conferimento corretto del rifiuto urbano o assimilato ricade in capo al produttore del rifiuto medesimo che deve rispettare le norme del presente regolamento.
2. Fatti salvi gli obblighi e divieti previsti in altre parti del presente regolamento:
 1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente;
 2. Chiunque conferisca il rifiuto deve attenersi alle seguenti regole generali:
 - gli sportelli dei contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere lasciati chiusi dopo l'uso;
 - il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica qualora previsti;
 - nel caso il sistema di raccolta preveda il ritiro domiciliare, i rifiuti devono essere esposti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene eseguita la raccolta;
 - se il conferimento è fatto tramite sacchi, questi devono essere ben chiusi;
 - chi conferisce il rifiuto per mezzo di contenitori è tenuto a mantenere gli stessi puliti e decorosi;
 - in caso di servizio domiciliare, il conferimento deve avvenire, di norma, su area pubblica nel punto più prossimo alla sede stradale che sia comunque idoneo ad evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; nel caso in cui l'individuazione del punto di conferimento ottimale sia complessa o controversa, il produttore deve attenersi alle indicazioni impartite dal Gestore nel rispetto del presente regolamento;
 - nel caso di vicoli stretti o in altri casi in cui il Gestore lo ritenga necessario per la miglior funzionalità ed economicità del servizio, i contenitori devono essere collocati vicino all'accesso alla strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Gestore;
 - gli oggetti taglienti o acuminati, se conferiti in sacchi, devono essere protetti in modo da evitare danni agli operatori della raccolta. Tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità;
 - il conferimento dei rifiuti per i quali è previsto l'uso di apposito contenitore può essere fatto solo all'interno del contenitore stesso; pertanto non è possibile conferire il rifiuto sfuso o in sacchi, salvo diversa indicazione del Gestore;
 - le ceneri, comunque spente e fredde, e qualsiasi altro materiale polverulento deve essere conferito chiuso in sacchi.
3. In particolare è vietato:
 - l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ivi comprese le sponde e l'alveo dei canali e corsi d'acqua, come pure l'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali (art. 192 del D.Lgs. 152/2006);
 - l'abbandono e il deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori;
 - il conferimento e/o l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto compresi i rifiuti particolari, anche se in sacchi perfettamente sigillati, al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente previsti o, comunque, in difformità da quanto previsto dal sistema di raccolta;
 - è proibito anche il conferimento in contenitori affidati in modo personale ad altri utenti, fatto salvo soluzioni diverse che devono essere espressamente autorizzate dal Gestore;
 - l'esposizione di rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti;
 - trattare, bruciare, depositare o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, eliminare i rifiuti sul proprio fondo, bruciandoli all'aperto, sotterrando o facendoli marcire, fatto salvo il compostaggio se praticato nelle modalità corrette;
 - ogni forma non autorizzata di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico;

- *il conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile;*
- *mescolare ai rifiuti sostanze escluse dal servizio*
- *il conferimento al servizio di rifiuti speciali non assimilati per i quali non sia stato istituito servizio pubblico integrativo;*
- *il conferimento al servizio di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;*
- *il conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente;*
- *il conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento e dal sistema di raccolta;*
- *il conferimento di rifiuti sciolti o inseriti in sacchetti non ben chiusi o che, più in generale, abbiano caratteristiche tali da complicare le operazioni di raccolta o provocare danni;*
- *il conferimento all'interno dei contenitori o sacchi del servizio domiciliare di materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, di rifiuti non assimilati e/o tossici e nocivi;*
- *il conferimento di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;*
- *introdurre materiali ingombranti tali da poter inceppare il sistema della bocca di conferimento e di compattazione dei sistemi multiutenza o delle isole interrate;*
- *il conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del Gestore;*
- *il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale, fatto salvo diverse disposizioni impartite dal Comune in accordo con il Gestore;*
- *il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;*
- *il conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta;*
- *l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite l'abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali o lo spandimento di olio e simili;*
- *il danneggiamento o l'imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori;*
- *lo spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l'uso improprio degli stessi;*
- *affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori in assenza di autorizzazione;*
- *il tenere condotte che intralcino o ritardino l'opera degli addetti al servizio ed al controllo;*
- *cedere a terzi la tessera magnetica di riconoscimento o comunque utilizzarla in modo improprio; la tessera magnetica di riconoscimento deve essere conservata con cura e, in caso di smarrimento, deve esserne fatta denuncia al Gestore entro le 48 ore successive;*

4. *Non viene considerato abbandono:*

- *il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;*
- *il conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori previsti per il servizio di raccolta, purché il rifiuto conferito non sia di tipologia diversa da quella per la quale i contenitori stessi sono stati predisposti.*

5. *I produttori di rifiuti urbani ed assimilati hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dal Comune e dal Gestore necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti*

6. *All'interno delle strutture del Centro di raccolta è vietato:*

- *il conferimento di rifiuto al di fuori degli orari di apertura al pubblico o al di fuori del perimetro della struttura;*
- *il conferimento di rifiuto da parte di utenze non autorizzate o il conferimento, da parte di soggetti autorizzati, del rifiuto prodotto da altri;*
- *il conferimento di rifiuti non differenziati o comunque in difformità delle indicazioni dell'addetto alla guardiania del Centro di raccolta o delle istruzioni apposte in prossimità dei contenitori atti al conferimento.*

**PARTE QUARTA: ACCERTAMENTI, SANZIONI, CONTENZIOSO DISPOSIZIONI VARIE E
TRANSITORIE**

TITOLO I – ACCERTAMENTI SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 53

Controlli ed accertamenti

1. *Il Gestore svolge attività di controllo e accertamento delle somme dovute sulla tariffa ambientale sui rifiuti. L'attività ha lo scopo di verificare la correttezza dei dati a presupposto dell'applicazione della tariffa e il pagamento della stessa. L'attività di controllo è svolta tramite la consultazione incrociata delle banche dati disponibili presso il Gestore o il Comune (controllo ordinario) e tramite attività ispettive esterne e verifiche sul territorio (controllo straordinario). Altre forme di controllo possono essere realizzate previo accordo tra Comune e Gestore.*
2. *Il Comune in accordo con il Gestore è tenuto a svolgere anche su richiesta del Gestore, per mezzo degli organi di polizia locale, attività di controllo e accertamento del rispetto da parte degli utenti e degli operatori degli obblighi concernenti i servizi di igiene ambientale e delle norme generali di igiene e decoro previsti dal presente regolamento. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del regolamento.*
3. *Il Comune può con apposita delibera, nel rispetto della normativa vigente, istituire un servizio ausiliario di guardiania ambientale, assegnando al personale del Gestore o ad altri organi e/o associazioni anche di volontariato, parte delle funzioni di controllo spettanti alla polizia locale sulla base del precedente comma.*
4. *In ogni caso, il Gestore comunica tempestivamente all'autorità di polizia competente ogni fatto relativo alla violazione di norme di legge di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. La polizia comunale è tenuta a intervenire e dare riscontro alle segnalazioni del Gestore inerenti il mancato rispetto della Legge o delle norme del presente Regolamento.*

Articolo 54

Poteri del Gestore nell'attività di controllo

1. *Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo e accertamento di cui al precedente articolo, il Gestore può, con atto motivato, richiedere all'utente del servizio, al proprietario dell'immobile o a chi ha effettuato la comunicazione le seguenti informazioni:*
 - *chiarimenti relativi al contenuto delle comunicazioni presentate;*
 - *notizie relative alle caratteristiche dei locali o aree, ai soggetti proprietari, conduttori o occupanti a qualsiasi titolo gli stessi, agli acquirenti e venditori in caso di compravendita;*
 - *documenti comprovanti la veridicità del dichiarato e, in particolare, planimetrie aggiornate di locali, copie di contratti di locazione e simili o documenti necessari all'accertamento*
 - *documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti*
 - *altra documentazione utile o necessaria al fine di accertare fatti o notizie utili al procedimento di controllo.*
2. *Se necessario, il Gestore può invitare i soggetti di cui al comma precedente a presentarsi personalmente per fornire prove e chiarimenti. Il Gestore può inoltre, per il tramite di personale autorizzato, effettuare verifiche sul territorio, all'interno e all'esterno degli immobili e delle aree pubbliche o private. Analoghe verifiche possono essere effettuate da personale autorizzato sulla base di idonee convenzioni.*
3. *Il Comune anche attraverso il Gestore promuove forme di controllo rivolte sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche sull'effettiva e corretta differenziazione dei rifiuti e in generale sulla veridicità delle dichiarazioni atte ad ottenere le rispettive riduzioni. In caso di non corrispondenza al vero o comunque non ottemperanza delle prescrizioni del presente regolamento l'utente interessato decade dal diritto alle correlate agevolazione e riduzioni.*
4. *L'accesso ad aree private e immobili adibiti a domicilio privato può avvenire solamente con il consenso del proprietario o del conduttore e comunque della persona fisica che ha domicilio nell'immobile. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento è effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile e produce effetto fino alla presentazione di documentazione probatoria da parte dell'interessato.*
5. *Chiunque ometta di fornire la documentazione richiesta o rifiuti di consentire l'accesso in aree private quando l'attività di accertamento sia funzionale ad una riduzione tariffaria o sia comunque fatta nel suo interesse, perde il beneficio con effetto retroattivo.*

Articolo 55

Sanzioni

1. *Per le violazioni al presente regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla legge, si applica ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.*
2. *Per le violazioni alle disposizioni del Disciplinare per la gestione e l'utilizzo del centro di raccolta (Allegato B), ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti:*
 - a) *depositare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori; €. 25,00-154,00*
 - b) *fumare, lanciare i rifiuti, sostare nel centro di raccolta oltre il tempo necessario allo scarico e conferimento dei rifiuti; €. 25,00-154,00*
 - c) *accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti non autorizzati; €. 103,00-500,00*
 - d) *conferire rifiuti non autorizzati per tipologia, provenienza o quantità o miscelati; €. 103,00-500,00*
 - e) *superare le barriere, utilizzare attrezzature proprie (gru, ribaltabili...), conferire bracci o altri materiali incandescenti, accesi o molto caldi; €. 51,00-500,00*
 - f) *rovistare nei contenitori e tra i rifiuti o prelevare materiale, cernire, appropriarsi, manomettere, incendiare, aprire o distruggere le frazioni di rifiuto conferite; €. 25,00-400,00*
 - g) *abbandonare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di raccolta; €. 105,00-620,00*
3. *Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.*

Articolo 56

Recupero spese

1. *Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della tariffa, nonché le spese sostenute per l'attività di accertamento e applicazione delle sanzioni sono addebitate, ove possibile, all'utente stesso.*
2. *Sono inoltre addebitate a chi si è reso responsabile della violazione le spese necessarie per la bonifica, il ripristino o la pulizia dei luoghi che si siano resi necessari a causa del comportamento illecito sanzionabile ai sensi della legge o del presente regolamento.*

Articolo 57

Autotutela

1. *Il Comune e/o il Gestore possono in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.*
2. *In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall'analisi dei fattori sotto elencati. Qualora dall'analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite, il Gestore o il Comune possono annullare il provvedimento. I fattori da valutare sono:*
 - *grado di probabilità di soccombenza;*
 - *valore della lite;*
 - *costo della difesa;*
 - *costo della soccombenza;*
 - *costo derivante da inutili carichi di lavoro.*
3. *Non si procede all'annullamento d'ufficio di provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune o al Gestore, salvo i casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:*
 - *doppio addebito;*
 - *errore di persona;*
 - *prova di pagamenti regolarmente eseguiti;*
 - *evidente errore logico di calcolo;*
 - *evidente errore sul presupposto dell'addebito.*

Articolo 58
Gestione del servizio di derattizzazione e disinfestazione

1. *Formano oggetto del servizio di derattizzazione e disinfestazione le attività di intervento antilarvale contro la zanzara comune, di intervento contro la zanzara comune adulta, di intervento di derattizzazione territoriale, nonché di intervento contro la zanzara tigre, il bruco americano e i vespidi in genere.*
2. *Gli interventi di cui al comma precedente, sono eventualmente programmabili annualmente dal Comune e possono essere affidati a Ditta specializzata nel settore e/o al Gestore.*
3. *Verranno concordate con l'Autorità Sanitaria, eventuali campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini per contrastare l'insorgere e l'acuirsi dei fenomeni e promuovere ed adottare comportamenti virtuosi per ridurre la presenza degli insetti nocivi e dei ratti sul territorio.*

Articolo 59
Servizi di igiene ambientale diversi dal servizio rifiuti

1. *Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici e il diserbo periodico dei cigli delle strade.*
2. *In caso di nevicate il Comune provvede a mantenere o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:*
 - *la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;*
 - *lo spargimento di breccia o di miscele criodratriche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.*
3. *Nel caso di aree pubbliche o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.*
4. *In caso di neve o ghiaccio, a chi occupa o conduce gli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nelle strade pubbliche o di uso pubblico.*
5. *Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche il Comune è tenuto a effettuare periodicamente la pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta acque piovane. Nei pozzetti è vietato introdurre qualsiasi tipo di rifiuto.*

Articolo 60
Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni ineditati

1. *I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti da parte dei relativi proprietari, amministratori o di chi ne abbia disponibilità.*
2. *I terreni non edificati antistanti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono essere conservati puliti ed ordinati da parte dei relativi proprietari o di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo i soggetti interessati devono, se necessario, dotare i terreni di recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitarne l'inquinamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.*
3. *In caso di inadempienza degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Responsabile del Servizio o il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, con proprie ordinanze intimano la pulizia e/o la sistemazione delle aree o fabbricati. Nel caso di inottemperanza dell'ordinanza il Comune provvede direttamente rimettendo i costi ai soggetti inadempienti.*

Articolo 61
Aree pubbliche occupate da esercizi

1. *I gestori di pubblici esercizi di ristorazione, commerciali o simili che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, devono tenere pulita l'area assegnata, provvedendo, fra l'altro,*

a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento. E' vietato, nell'effettuare la pulizia della propria area, imbrattare o sporcare le aree limitrofe.

Articolo 62

Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

- 1. Il soggetto che effettua operazioni di carico e scarico e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte sono solidalmente responsabili, una volta ultimate, della pulizia delle aree interessate.*
- 2. Quando l'imbrattamento del suolo sia dovuto all'accidentale spargimento di materiale trasportato, il trasportatore è tenuto ad effettuare immediatamente la pulizia.*
- 3. In caso di inadempienza degli obblighi di cui ai commi precedenti, provvede alla pulizia il gestore o il Comune con diritto di rivalsa sui soggetti responsabili.*

Articolo 63

Norme transitorie

- 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, si considerano valide le denunce e dichiarazioni presentate ai sensi dei precedenti Regolamenti;*
- 2. Possono venire adottati, per gli anni 2014 e 2015, coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al DPR n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non venire considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*
- 3. Per l'anno 2014 i criteri di cui all'art. 25 comma 2 possono essere derogati in virtù di specifici accordi tra Comune e Gestore finalizzati a contenere gli oneri finanziari legati ai tempi di incasso e rispondere ai vincoli organizzativi della struttura deputata all'emissione delle fatture.*
- 4. I criteri di cui all'art. 7 comma 2 potranno venire derogati in virtù di specifici accordi tra Comune e Gestore, è comunque fatta salva la copertura integrale dei costi del servizio.*

Capo II
L'imposta municipale propria

Articolo 64
Presupposto dell'imposta municipale propria

1. *Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati.*
2. *Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.*

Articolo 65
Assimilazione all'abitazione principale.

1. *Ai fini dell'imposta municipale propria si considera assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.*
2. *Per l'anno 2014 è altresì assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'abitazione non risulti locata e che il contribuente non abbia applicato tale agevolazione ad altri fabbricati posseduti nel territorio nazionale. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza, a decorrere dall'anno 2015 trova applicazione il disposto dell'art. 9-bis della Legge 23.05.2014 n. 80;*
3. *E' altresì assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale con le seguenti precisazioni:*
 - *il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui (da presentare all'Ufficio Gestione Entrate entro il 31 dicembre di ciascun anno);*
 - *l'abitazione non sia censita nelle categorie catastali A1, A8 e A9;*
 - *il comodatario risieda anagraficamente nell'immobile e vi dimori abitualmente;*
 - *il comodatario non sia titolare di diritti reali (es. quote di proprietà) sull'immobile oggetto di comodato;*
 - *la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;*
 - *il soggetto passivo deve presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno in conformità al modello predisposto dall'Ufficio Gestione Entrate, l'apposita comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per poter usufruire dell'agevolazione;*
 - *allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.*

Articolo 66
Pertinenze dell'abitazione principale.

1. *Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purchè esclusivamente classificate in categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*
2. *In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il contribuente deve dichiarare quale intende considerare come pertinenza dell'abitazione principale.*

Articolo 67
Riserva di gettito dell'imposta municipale propria a favore dello Stato

1. *E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.*

2. *La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, posseduti dal Comune nel proprio territorio.*
3. *Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.*
4. *Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.*

Capo III
Il tributo per i servizi indivisibili

Articolo 68
Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili

1. *Il presupposto del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.*
2. *Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come individuati e quantificati con la deliberazione di cui al successivo articolo 64 del presente regolamento.*
3. *La base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria.*

Articolo 69
Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili.

1. *Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in conformità dei servizi indivisibili e dei relativi costi. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.*
2. *In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.*
3. *Per le finalità di cui all'articolo 193 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.*

Articolo 70
Percentuale di ripartizione.

1. *Nel caso in cui l'unità immobiliare sia locata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo nella misura stabilita dal Comune che per l'anno 2014 si stabilisce nella misura del 30% a carico dell'occupante e del 70% a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.*

Articolo 71
Periodicità e versamenti del tributo per i servizi indivisibili

1. *Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione, a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso il tributo è dovuto dal soggetto che ha posseduto o detenuto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione.*
2. *Il tributo annuo deve essere versato, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento del tributo annuale complessivamente dovuto può, comunque, essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.*
3. *Per il tributo dovuto in acconto per l'anno 2014 sono considerati regolari i versamenti effettuati entro il 30 giugno 2014.*

Capo IV
Disciplina comune imposta municipale propria e tributo per i servizi indivisibili

Articolo 72
Scadenza del versamento e arrotondamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento ricada di sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
2. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 73
Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 13 c. 3 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 e modificato dal D.L. 16/2012 coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n. 44, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
 - a) fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - b) fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - c) fabbricato oggetto di ordinanza di demolizione;
 - d) fabbricato dichiarato inagibile dai competenti uffici in base a perizia tecnica di parte od a seguito presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante le sotto elencate condizioni:
 - ⇒ che l'immobile è in stato di inabilità e inagibilità e che tale condizione è stata accertata secondo i criteri di cui al comma 2;
 - ⇒ che l'immobile di fatto non è utilizzato.
 - e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'Art. 31, comma 1, lett. c),d),e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabilità sopravvenuta di un fabbricato (punto d), comma primo si fa riferimento alle seguenti condizioni:
 - a) Assenza di opere di urbanizzazione primaria e di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
 - b) Condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria, tali da rendere il medesimo non utilizzabile;
 - c) Assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete e assenza di locali attrezzati per i servizi igienici.
3. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
4. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma primo è tenuto a presentare la relativa dichiarazione al Comune.
5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma primo del presente articolo la base imponibile è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.
6. La riduzione dell'imposta si applica a decorrere dalla data di richiesta della perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione al

Comune della dichiarazione sostitutiva. In quest'ultimo caso il Comune si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio Tecnico o professionista esterno incaricato, oppure in alternativa di richiedere una perizia tecnica a carico dei proprietari del fabbricato redatta da un professionista da quest'ultimi incaricato.

- 7. In ogni caso il contribuente deve comunicare la cessazione della situazione di inagibilità o inabitabilità.*

Articolo 74

Determinazione dei valori delle aree fabbricabili.

- 1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.*
- 2. Ai fini della riduzione dell'insorgenza di contenzioso tributario in materia di aree edificabili, il Comune può deliberare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili.*
- 3. E' data facoltà al contribuente, qualora non ritenga congruo il valore accertato dal Comune di effettuare a proprie spese, tramite un professionista abilitato, una perizia di stima giurata. In tal caso l'imposta verrà calcolata sulla base del valore periziato.*

Articolo 75

Versamenti effettuati da un contitolare.

- 1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il soggetto che esegue il versamento ne dia comunicazione all'ente impositore.*
- 2. La comunicazione deve contenere i riferimenti catastali degli immobili ed il relativo importo versato.*

Articolo 76

Attività di accertamento dell'imposta.

- 1. L'attività di accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.*
- 2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dal successivo articolo 72. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.*
- 3. La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita anche tramite il sistema di posta elettronica certificata.*
- 4. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento, né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 15,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da ritenersi comprensivo di sanzione, interessi e spese di notifica.*
- 5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.*
- 6. Le spese di notifica sono poste a carico del contribuente e quantificate in base al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12.09.2012 o successivi aventi pari oggetto.*
- 7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di diritti e spese.*

8. *In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.*
9. *Per incentivare l'attività di controllo, qualora sia consentito dalla legislazione statale, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento, può essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale in servizio che ha partecipato a tale attività.*

Articolo 77
Interessi

1. *La misura degli interessi prevista dall'art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006 n. 296 viene stabilita nella misura pari al tasso di interesse legale.*
2. *Tale misura viene applicata sia alle somme oggetto di attività di accertamento sia sulle somme oggetto di rimborso.*

Articolo 78
Accertamento con adesione.

1. *Ai sensi dell'art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 9, c. 5, del D.Lgs. 23/2011, al fini di limitare il più possibile l'insorgere di contenziosi, è consentito il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione come disciplinato dalle norme statali.*
2. *Possono essere altresì applicati altri strumenti deflativi del contenzioso, prevista dalle vigenti normative.*

Articolo 79
Rimborsi e compensazioni.

1. *Nel caso in cui venga versato un importo superiore a quanto dovuto il contribuente deve presentare istanza di rimborso.*
2. *Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 72.*
3. *Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 75.*
4. *In alternativa al rimborso i contribuenti possono chiedere di compensare i crediti con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.*
5. *Ai fini dell'applicazione del comma 4, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.*
6. *L'istanza prevista dal comma 5 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.*
7. *Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne comunicazione al contribuente.*

Articolo 80
Versamenti minimi.

1. *L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito alla singola imposta/tributo complessivamente dovuta per ciascun anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.*

Art. 81
Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.

1. *Il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento con un piano di rateizzazione concordato con il*

contribuente.

2. *La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.*
3. *In caso di mancato pagamento di una rata:*
 - a) *il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;*
 - b) *l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;*
 - c) *l'importo non può più essere rateizzato.*

Articolo 82
Riscossione coattiva.

1. *Le somme accertate se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono rimosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.*
2. *L'attività di riscossione coattiva può essere preceduta dall'invio al contribuente di un sollecito di pagamento.*

Articolo 83
Funzionario responsabile del tributo.

1. *Con deliberazione di Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie.*
2. *In mancanza di tale nomina le funzioni di funzionario responsabile del tributo spettano al responsabile del Servizio Gestione delle Entrate.*

Articolo 84
Contenzioso.

1. *Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose si fa rinvio a quanto previsto dal D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.*

Articolo 85
Entrata in vigore.

1. *Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01.01.2014.*
2. *Dal momento di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione regolamentare con esso incompatibile, in particolare è abrogato il Regolamento di Igiene Ambientale, disciplina della tariffa corrispettivo e della maggiorazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26.11.2013 ed il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 05.07.2012.*

ALLEGATO A

Lista esemplificativa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

- *imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);*
- *contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);*
- *sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;*
- *accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;*
- *frammenti di manufatti di vimini e sughero;*
- *paglia e prodotti di paglia;*
- *scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;*
- *fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile;*
- *ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;*
- *feltri e tessuti non tessuti;*
- *pelle e similpelle;*
- *gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni;*
- *resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti di tali materiali;*
- *rifiuti ingombranti e scarti di qualsiasi natura e genere purché non pericolosi;*
- *imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e minerali, e simili;*
- *moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;*
- *materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);*
- *frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;*
- *manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;*
- *nastri abrasivi;*
- *cavi e materiale elettrico in genere;*
- *pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;*
- *scarti in genere della produzione di alimentari, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste, oli vegetali e simili;*
- *scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);*
- *residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;*
- *accessori per l'informatica compresi le cartucce per stampanti e i toner;*
- *vaglio (ovvero rifiuti provenienti dalla sezione di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue) e altri rifiuti solidi rimossi lungo la rete fognaria.;*
- *rifiuti inerti nonché terreno provenienti da scavi e piccoli lavori di costruzione, manutenzione e demolizione prodotti dal Comune nell'ambito della normale attività di "manutenzione" del territorio.*

ALLEGATO B

Disciplinare per la gestione e l'utilizzo del centro di raccolta

A. Oggetto

1. Il presente disciplinare ha per oggetto la gestione e l'utilizzo del Centro di raccolta definito dall'articolo 41 comma 1 del presente Regolamento;
2. La realizzazione del Centro di raccolta viene eseguita in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia; il Centro di raccolta è allestito e gestito in conformità a quanto previsto dal DM 08/04/2008 e s.m.i.
3. Il Centro di raccolta costituisce un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta differenziato dei rifiuti ed ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza, ed economicità, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia secondo i principi di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni nel rispetto della protezione dell'ambiente e della salute.

B. Definizioni

Gestore: il soggetto di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che garantisce la gestione del Centro di Raccolta nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, protezione e tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente. Il soggetto gestore garantisce, inoltre, la sorveglianza del centro, come definito nella DGRV 3043 del 20/10/2009 al punto 5.

Affidatario: il soggetto o i soggetti incaricati dal gestore per l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.

Servizio di guardiania e controllo: il soggetto incaricato alle operazioni di custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento del Centro di Raccolta come disciplinato dal DM 08/04/2008 e s.m.i. all. 1, punto 4.3.

Responsabile Tecnico: il soggetto, nominato dal gestore iscritto nella categoria 1 dell'Albo Gestori Ambientali per l'attività di "gestione dei centri di raccolta", avente i requisiti stabiliti per la categoria 1 dall'Albo Gestori Ambientali; garantisce il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria ed il mantenimento dell'idoneità delle strutture utilizzate, inoltre garantisce ed attesta la formazione e l'addestramento del personale addetto al centro di raccolta.

Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.

C. Rifiuti conferibili presso il centro di raccolta

1. Le tipologie dei rifiuti raccolte presso il centro di raccolta, da conferire in modo differenziato, devono essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale ed alle autorizzazioni provinciali vigenti.
2. La lista dei rifiuti raccolti nel centro di raccolta è indicata su apposita segnaletica esposta all'ingresso dell'area e/o in prossimità di contenitori posizionati all'interno del centro di raccolta.
3. Il gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti da accettare al centro di raccolta, secondo gli eventuali indirizzi dell'Autorità d'Ambito e previo assenso della Provincia Competente e dell'Amministrazione Comunale.
4. E' vietato il conferimento di rifiuto secco residuo non riciclabile, proveniente da qualsiasi utenza, salvo i casi preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 della DGRV 3043 del 20/10/2009.
5. Sono vietati alle utenze non domestiche tutti i conferimenti presso il centro di raccolta. Gli utenti non domestici potranno servirsi di servizi dedicati concordati con il soggetto gestore ed autorizzati dallo stesso.
6. Al fine di consentire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta, le varie tipologie di rifiuti saranno accettate compatibilmente con le capacità di ricezione dei singoli contenitori presenti all'interno della stessa. Sulla base degli specifici accordi vigenti con l'Amministrazione comunale potranno essere fissati dei limiti massimi di quantità conferibili per le diverse tipologie di rifiuto.

D. Accesso al centro di raccolta.

1. Il conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta deve essere effettuato a cura del produttore. Il rifiuto deve giungere al centro di raccolta già adeguatamente separato nelle diverse tipologie merceologiche, al fine di ridurre i tempi di permanenza degli utenti all'interno dell'area. E' vietato miscelare e selezionare i rifiuti.
2. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti con residenza nel Comune di Rossano Veneto.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare procedure di controllo ed individuazione automatica (es. consegna di tesserini identificativi agli utenti che conferiscono nel centro di

raccolta e misurazione degli scarichi) al fine di monitorare l'accesso al centro di raccolta e quantificare il rifiuto conferito anche con l'addebito di una specifica tariffa ai soggetti conferitori.

E. Divieto di conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Nel centro di raccolta Comunale non possono essere conferiti rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

F. Apertura del centro di raccolta

1. I rifiuti possono essere conferiti esclusivamente nei giorni feriali negli orari concordati con l'amministrazione comunale ed apposti al di fuori del centro di raccolta.
2. Eventuali modifiche, anche temporanee, potranno essere disposte per giustificati motivi previo accordo con l'Amministrazione Comunale e comunicate agli utenti mediante avviso posto davanti al centro di raccolta e nelle locandine comunali.
3. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Gestore del Servizio.

G. Modalità di conferimento

1. L'utente che intende conferire rifiuti al centro di raccolta deve qualificarsi di norma tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione prevista da Gestore ed Amministrazione Comunale per l'accesso e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.
2. L'autovettura che deve accedere al centro di raccolta deve tenere il motore spento durante il tempo di eventuale attesa all'esterno del centro di raccolta e durante le operazioni di conferimento.
3. L'addetto al servizio di guardiania e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti alla lettera C o in difformità alle norme del presente regolamento. L'addetto al servizio di guardiania ha inoltre facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del centro di raccolta.
4. I rifiuti devono essere scaricati direttamente ed immediatamente negli appositi contenitori o spazi a cura dell'utente; qualora l'utente dovesse conferire diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. Tale operazione di differenziazione deve essere fatta dall'utente prima di accedere al centro di raccolta.
5. Gli eventuali sacchi devono essere conferiti ben chiusi. E' richiesto possibilmente l'utilizzo di sacchi trasparenti o semitrasparenti per il conferimento dei rifiuti, al fine di facilitare le operazioni di controllo.
6. Gli utenti sono obbligati ad avvisare il personale stesso in tutti i casi di necessità (es. dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza del presente Regolamento da parte di altri utenti, ecc.).
7. Sono consentiti l'accesso e la permanenza all'interno del centro di raccolta agli utenti autorizzati al conferimento, per il tempo strettamente necessario alle operazioni e in numero non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.
8. Qualora il peso del rifiuto non consenta la movimentazione/conferimento autonomo dello stesso, si consiglia l'utente di recarsi al centro di raccolta con una persona di supporto. E' consigliato indossare calzature idonee per i conferimenti al Centro di Raccolta (chiuse davanti, con suola antiscivolo, no ciabatte, no infradito).
9. Eventuali bambini e/o animali domestici, per motivi di sicurezza dovranno restare all'interno delle vetture che accedono al centro di raccolta.

H. Norme di comportamento

1. L'addetto al servizio di guardiania e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme.
2. L'utente deve rispettare la segnaletica presente all'interno del centro di raccolta.
3. L'utente deve rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di guardiania e controllo nel rispetto del presente regolamento.
4. L'utente deve utilizzare solo i mezzi disponibili ed idonei presenti nel centro di raccolta per accedere ai contenitori (scale, rampe).
5. Per la movimentazione di rifiuti pericolosi o tali da comportare rischio di taglio/abrasione, si consiglia l'utente di utilizzare idonei guanti protettivi durante la movimentazione del carico.

I. Compiti del Gestore

1. Compete al gestore del centro di raccolta mettere a disposizione dell'affidatario e del personale preposto al servizio di guardiania tutte le opere e le attrezzature necessarie per la gestione del Centro. Il Gestore dovrà garantire l'idoneità delle attrezzature fornite, la fornitura dei dispositivi di protezione laddove richiesti, la fornitura dei sistemi di sicurezza laddove necessari ai sensi della normativa vigente.

2. *La manutenzione straordinaria delle opere e delle attrezzature, gli interventi di carattere non ordinario necessari al rispetto delle prescrizioni normative nonché l'eventuale sostituzione di contenitori deteriorati sono in capo al Gestore ove esplicitamente previsto dal contratto di gestione.*
3. *L'eventuale lavaggio e disinfezione dei contenitori siti nel centro di raccolta è a carico del Gestore e verrà eseguito secondo le frequenze previste dal contratto di servizio con il Comune.*
4. *Sarà compito del Gestore provvedere allo sfalcio dell'erba e al diserbo dell'area.*
5. *Compete al Gestore la vigilanza circa il corretto comportamento dell'Affidatario e del personale addetto alla guardiania.*
6. *E' compito del Gestore mettere a disposizione quanto necessario per la gestione delle emergenze (estintore e kit di primo soccorso). Per emergenze che si verificano in orario di chiusura del centro di raccolta, il Gestore deve mettere a disposizione un numero telefonico per assicurare la necessaria reperibilità.*

J. Compiti dell'Affidatario

1. *È di competenza dell' Affidatario:*
 - a. *la movimentazione e il trasporto dei rifiuti raccolti nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 3 della lettera A.*
 - b. *comunicare al Gestore le eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione del centro di raccolta.*
 - c. *mettere in atto tutte le iniziative e gli adempimenti richiesti dal Gestore.*

K. Compiti del servizio di guardiania e controllo

1. *Il personale adibito al servizio di guardiania e controllo deve essere munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti e di Dispositivi di Protezione Individuale idonei (indumenti ad alta visibilità, scarpe antinfortunistica e guanti) e deve svolgere le seguenti mansioni:*
 - a. *controllo dell'osservanza delle norme di legge, del presente regolamento, e delle istruzioni o direttive impartite dal Gestore;*
 - b. *segnalazione di ogni e qualsiasi abuso/difformità/disfunzione al Gestore del centro di raccolta;*
 - c. *segnalazione al Gestore dell'eventuale presenza di rifiuti abbandonati, ivi compresi rifiuti pericolosi, nelle aree esterne all'impianto;*
 - d. *comunicazione al Gestore in merito ad eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione del centro di raccolta;*
 - e. *Mantenimento dell'area del centro di raccolta e della zona limitrofa in condizioni di ordine, sicurezza, fruibilità ed efficienza segnalando, per quanto di competenza, al gestore gli interventi necessari;*
 - f. *Informazione, con opportuno preavviso, dell'Affidatario circa le necessità di svuotamento dei contenitori;*
 - g. *Controllo della qualità e quantità dei rifiuti conferiti da ciascun utente fornendo ai soggetti che accedono al centro di raccolta tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento.*
2. *Il personale adibito al servizio di guardiania e controllo deve inoltre garantire che:*
 - a. *sia gestito in maniera appropriata il rapporto con gli utenti segnalando al Gestore eventuali situazioni critiche ed evitando ogni conflitto.*
 - b. *l'apertura e la chiusura del centro di raccolta avvenga negli orari prefissati;*
 - c. *vi sia presenza costante di personale addetto alla guardiania durante l'apertura del centro di raccolta;*
 - d. *siano controllate puntualmente le generalità dei conferenti, eventualmente tramite apposito supporto informatico (Ecocard) e/o altro sistema cartaceo o non, se previsto, in modo da assicurarsi che gli utilizzatori abbiano effettivo diritto a scaricare nell'area, facendo eventualmente attendere all'esterno i successivi utenti ed impedendo l'accesso a persone non autorizzate;*
 - e. *siano registrate le quantità conferite dagli utenti ove previsto;*
 - f. *i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio.*
 - g. *l'accesso nell'area interna del centro di raccolta avvenga per il numero massimo di utenti presenti contemporaneamente comunicato dal Gestore e comunque in modo tale da non compromettere il conferimento e la fruibilità del centro di raccolta in condizioni di sicurezza per i soggetti presenti all'interno del centro stesso;*
 - h. *sia consegnata sempre apposita ricevuta cartacea del materiale conferito, laddove sono previsti addebiti;*
 - i. *sia fornito soccorso alle persone in particolare difficoltà per lo scarico e la separazione di materiali voluminosi e pesanti.*
 - j. *Sia fornito tempestivo soccorso alle persone presenti nel CDR in caso di emergenza di carattere sia sanitario, sia antincendio, utilizzando l'apposita dotazione fornita dal Gestore.*

L. Rimostranze

1. *Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolti al responsabile del servizio di guardiania e controllo che dovrà riferirne il contenuto al Gestore.*
2. *Eventuali reclami dell' Affidatario devono essere comunicati per iscritto al Gestore.*

M. Divieti

1. *E' vietato*
 - a. *fumare all'interno del centro di raccolta;*
 - b. *abbandonare rifiuti in prossimità della recinzione, presso l'ingresso e comunque all'esterno del centro di raccolta;*
 - c. *depositare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;*
 - d. *depositare rifiuti della tipologia diversa da quella cui il contenitore è destinato o non adeguatamente confezionati, ardenti, liquidi, ecc.;*
 - e. *lanciare rifiuti dall'esterno all'interno del centro di raccolta anche se dentro gli appositi contenitori;*
 - f. *occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;*
 - g. *conferire rifiuti con l'ausilio di attrezzature proprie (ribaltabili, muletti, gru) salvo differente esplicita autorizzazione dell'operatore addetto alla guardiania;*
 - h. *cernire, rovistare all'interno dei contenitori, prelevare rifiuti o loro parti;*
 - i. *superare le barriere presenti nel centro (parapetti);*
 - j. *scaricare rifiuti da parte di utenze non autorizzate ad accedere al centro di raccolta ai sensi della lettera C;*
 - k. *scaricare rifiuti diversi dalle tipologie previste alla lettera C;*
 - l. *danneggiare e/o imbrattare le strutture e dei contenitori presenti nel centro di raccolta;*
 - m. *effettuare operazioni di smontaggio;*
 - n. *asportare rifiuti dal centro di raccolta.*
 - o. *conferire rifiuti incandescenti, ad alta temperatura o in fase di combustione.*
 - p. *introdursi nei contenitori dei rifiuti*
 - q. *rompere i rifiuti fragili che possono generare proiezione di schegge (vetro, ceramica, tubi neon, sanitari...)*

N. Controlli

1. *Il servizio di guardiania e controllo effettua la vigilanza per il rispetto del presente disciplinare, segnalando per iscritto le infrazioni rispetto alle regole previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento agli enti competenti all'emissione delle relative sanzioni.*
2. *Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente disciplinare.*
3. *In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, dispone l'esecuzione dei lavori necessari con oneri a totale carico dei soggetti responsabili, nonché prescrive l'adozione di opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti rilevati, fatte salve le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.*
4. *Nel caso di abbandono dei rifiuti in aree pubbliche all'esterno del centro di raccolta, in cui non sia individuato il soggetto responsabile, il Gestore tramite l'affidatario o il servizio di guardiania provvede allo sgombero ed al successivo trattamento/smaltimento addebitando i relativi costi al Comune.*

L'ass. **GANASSIN** illustra la suestesa proposta di deliberazione.

INTERVENTI

MARCHIORI: mi unisco ai complimenti fatti dall'ass. Ganassin per il lavoro svolto dal responsabile dell'ufficio tributi il rag. Temperato Antonio; faccio constatare che per la prima volta il regolamento è stato visto e valutato dalla commissione competente per cui il mio voto sarà favorevole.

MARCON EZIO: nulla da eccepire sul regolamento e colgo l'occasione per scusarmi dell'assenza in commissione; purtroppo al punto 4 del regolamento si va a confermare questa tassa (TASI), contro la quale io avevo già votato in precedenza, per cui il mio voto per coerenza non potrà che essere contrario.

TREVISAN GILBERTO: la volta scorsa avevo chiesto delucidazioni su questi servizi definiti indivisibili e nessuno me li ha spiegati; il mio voto è contrario come l'altra volta e ribadisco che altri comuni non hanno introdotto questa tassa.

SINDACO: ora questi comuni stanno facendo marcia indietro perché il bilancio non sta in piedi; a Rossano sono state confermate le aliquote piu' basse.

GANASSIN PAOLA: spiega al consigliere Trevisan quali sono i servizi indivisibili e ricorda, con l'occasione, che se il comune non avesse introdotto questa tassa lo avrebbe fatto lo Stato d'ufficio; se non viene applicata la TASI vengono a mancare parecchie risorse necessarie per pareggiare il bilancio; gli altri comuni che non l'hanno introdotta saranno costretti ad introdurla entro settembre e in questo modo la tassazione nei confronti dei cittadini sarà tutta concentrata entro fine anno. Ringrazio ancora il Rag. Temperato per il lavoro fatto in maniera precisa e solerte.

TREVISAN GILBERTO: prendo atto della spiegazione dell'assessore, io però avrei preferito che questa tassa l'avesse introdotta lo Stato e non il Comune; ribadisco che da quello che mi risulta più comuni non l'hanno applicata.

Il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione **che viene approvata con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2** (Trevisan Gilberto e Marcon Ezio), legalmente espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Trevisan Gilberto) astenuti n. 1 (Marcon Ezio), legalmente espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

=====

N. **725** Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **25/07/2014** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

li **25/07/2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

=====

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

=====